

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2048

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERRACCHIANI, CARLA CANTONE, LACARRA,
LEPRI, MURA, VISCOMI, ZAN**

Disposizioni riguardanti il settore edile in materia di riduzione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché di notifica preliminare relativa ai cantieri temporanei o mobili, di cui all'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Presentata il 31 luglio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il settore edile è stato tra i più colpiti dalla grave crisi economica e sociale deflagrata nel nostro Paese nel 2008 e protrattasi negli anni successivi, con gravi ricadute in termini di occupazione e di imprese attive.

Ancora oggi il comparto vive una condizione di sofferenza dovuta a deficienze strutturali mai affrontate e a una insufficiente capacità di supporto da parte dello Stato.

A parere dei proponenti, solo una seria e organica azione di consolidamento del tessuto imprenditoriale sano e produttivo è in grado di restituire vigore a uno dei settori strategici dell'economia italiana.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di modificare alcune disposizioni legislative in materia di agevolazioni contributive relative ai premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di applicazione delle norme riguardanti la notifica preliminare di cui all'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di tutelare le imprese più virtuose, semplificare alcuni complessi *iter* burocratici e garantire, al tempo stesso, il monitoraggio della regolarità del loro operato.

L'articolo 1 è finalizzato a ripristinare la misura agevolativa prevista per il settore edile, di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, abolita dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) nell'ambito della riforma delle tariffe dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Si tratta, in particolare, della riduzione contributiva in misura pari all'11,5 per cento di competenza dell'INAIL, disposta dal predetto decreto-legge n. 244 del 1995, che ha consentito negli ultimi due decenni di ottenere importanti risultati sul fronte dell'emersione del lavoro irregolare.

Tale sgravio contributivo ha raggiunto lo scopo di premiare, seppur in misura modesta, le imprese più corrette e trasparenti in materia di adempimenti contributivi, in attuazione del meccanismo di versamento dei contributi per l'edilizia, di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 244 del 1995, il quale, come detto, prevede una riduzione contributiva pari all'11,5 per cento per le imprese edili regolari, iscritte alla Cassa edile, che versano i contributi sull'orario contrattuale di settore.

È utile evidenziare che la misura agevolativa è stata finanziata mediante il ricorso a un sistema di autofinanziamento da parte delle imprese del settore edile.

Infatti, annualmente, previa analisi dell'andamento della contribuzione del comparto edile, con apposito decreto interministeriale erano stabilite la riduzione contributiva e la correlata aliquota, sulla base di un sistema di compensazione tra il maggiore gettito contributivo, generato dall'aumento *pro capite* del numero medio di giornate retribuite e la misura agevolativa stessa che, proprio in funzione del maggiore o minore gettito contributivo del settore, era suscettibile di variazione.

In termini di riduzione del costo del lavoro, il beneficio premiale dell'11,5 per cento applicato ai tassi delle tariffe dell'INAIL corrisponde allo 0,91 per cento e coinvolge esclusivamente le imprese regolari iscritte alla Cassa edile che denunciano 40 ore settimanali di lavoro.

Dai dati forniti dalle Casse edili emerge che in tale situazione si trovano circa 94.000 lavoratori, la cui retribuzione lorda media annua è di circa 25.000 euro.

L'articolo 2 interviene in materia di notifica preliminare di cui all'articolo 99 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Tale adempimento, considerato uno degli strumenti più efficaci per la tutela e il controllo della sicurezza nei cantieri, consiste nell'invio della documentazione riguardante i cantieri temporanei e mobili a carico del committente o del responsabile dei lavori in sostituzione del committente, i quali devono trasmettere all'azienda sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti una serie di informazioni con specifiche modalità e in determinati casi. Il comma 1, lettera *a*), integrando l'articolo 90, comma 9, lettera *c*), del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede che siano trasmesse anche le copie degli aggiornamenti durante i lavori, consentendo così di sanzionare anche il mancato aggiornamento della notifica preliminare oltre che, come attualmente previsto, solo la mancata trasmissione del documento.

Il comma 1, lettera *b*), modificando l'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede che la notifica preliminare sia trasmessa anche alle Casse edili, favorendo così la semplificazione dell'attività burocratica di imprese, professionisti e committenti, che fruirebbero di un « cruscotto » riassuntivo di tutte le notifiche inviate. Inoltre, si ottimizzerebbe l'interazione tra i diversi organi, al fine di ottenere una mappatura di tutti i lavori edili nel territorio, anche in considerazione di una maggiore tutela della sicurezza dei lavoratori.

L'incrocio dei dati in possesso delle Casse edili con quelli riguardanti la notifica preliminare permetterebbe, infine, una più attenta verifica delle condizioni di regolarità delle imprese, soprattutto in sede di attestazione della regolarità contributiva, nonché di costituire una banca di dati di settore anche ai fini di una migliore programmazione dell'attività ispettiva.

Infine, la lettera *c*) del comma 1, intervenendo sull'allegato XII annesso al decreto legislativo n. 81 del 2008, recante « Contenuti della notifica preliminare di cui all'articolo 99 » e collocandosi nel con-

testo del progetto informatico per la trasmissione *on line* della notifica preliminare, consentirebbe, attraverso l'inserimento di alcune informazioni integrative, di tracciare le linee guida per un operato ispirato alla massima garanzia e trasparenza per i soggetti coinvolti nei lavori, nonché di rendere più agevole la programmazione degli interventi di vigilanza nel

settore edile, attraverso un'informativa maggiormente esaustiva. Inoltre, si prevede che i dati relativi alla notifica preliminare siano trasmessi avvalendosi del nuovo servizio di consultazione info previdenziali (CIP), alleggerendo così il lavoro degli uffici competenti che oggi sono costretti a gestire migliaia di documenti in quanto la notifica è ancora trasmessa in forma cartacea.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: « all'Istituto nazionale della previdenza sociale » sono inserite le seguenti: « e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ».

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di notifica preliminare)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90, comma 9, lettera *c*), dopo le parole: « copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 » sono inserite le seguenti: « e dei relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi »;

b) all'articolo 99, comma 1, le parole: « e alla direzione provinciale del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « , alla direzione provinciale del lavoro e alle Casse edili »;

c) l'allegato XII è sostituito dall'allegato XII di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

TABELLA A
(Articolo 2, comma 1, lettera c))

« ALLEGATO XII

Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99

1. Data della comunicazione.
2. Aggiornamento.
3. Indirizzo del cantiere.
4. Codifica per cantiere.
5. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i), pubblico o privato), indicazione della persona fisica (nome, cognome, codice fiscale, dati anagrafici e indirizzo), indicazione della persona giuridica (denominazione dell'ente o della società, ragione sociale, partita IVA o codice fiscale e indirizzo).
6. Natura dell'opera, descrizione dei lavori, indicazione della tipologia del titolo abilitativo e dell'amministrazione concedente, codice identificativo della gara o dell'appalto.
7. Responsabile dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Pratica edilizia di riferimento.
9. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
10. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
11. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
12. Durata presunta dei lavori in cantiere.
13. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
14. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
15. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese edili già selezionate. Indicazione dell'impresa affidataria (ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, indirizzo, numero di iscrizione alla CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero di iscrizione all'INPS, numero di iscrizione alla Cassa edile e indicazione della provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità).
Indicazione delle imprese esecutrici (ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, indirizzo, numero di iscrizione alla CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta

INAIL, numero di iscrizione all'INPS, numero di iscrizione alla Cassa edile e indicazione della provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante).

16. Identificazione, codice fiscale o partita IVA dei lavoratori autonomi già selezionati (codice fiscale, indirizzo, numero di iscrizione alla CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio dei lavori, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero di iscrizione all'INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità).

17. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese non edili già selezionate (codice fiscale, indirizzo, numero di iscrizione alla CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero di iscrizione all'INPS).

18. Data di fine lavori in cantiere.

19. Ammontare complessivo presunto dei lavori (euro) ».

PAGINA BIANCA



18PDL0073120